

N. R.G. 83617/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Rossi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **83617/2012** promossa da:

**CONSORZIO STABILE CONSTA SOC. CONS. P.A.** (C.F. 07760541008), con il patrocinio  
dell'avv. GROSSO SIMONETTA, elettivamente domiciliato in VIA PRIV. MANGILI, 6 20121  
MILANO presso il difensore avv. GROSSO SIMONETTA

**ATTORE/I**

contro

**FALL.TO BONFIGLIO & BANDINI SRL** (C.F. 01016330159), con il patrocinio dell'avv.  
PELLEGRINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 13 20122 MILANO  
presso il difensore avv. PELLEGRINI FABRIZIO

**CONVENUTO/I**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Consorzio Stabile Consta Soc. Cons. P.A proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30424/2012 emesso dal Tribunale di Milano il 21.8.2012 e notificato il 22.10.2012, su ricorso del fallimento Bonfiglio & Bandini Srl con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 716.760,00= oltre interessi e spese di procedura.

Chiedeva l'opponente: "A) Nel merito: - Respingersi le domande e le eccezioni tutte formulate dal Fallimento della Società Bonfiglio & Bandini S.r.l. nei confronti del Consorzio Stabile Consta Società Consortile per azioni, siccome improponibili e/o inammissibili, anche in relazione all'eccezione di arbitrato e/o al difetto di capacità processuale del Fallimento della Società Bonfiglio & Bandini S.r.l. e/o al difetto di legittimazione attiva e/o per effetto del giudicato sul punto già formatosi, e comunque siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, revocarsi e dichiararsi nullo, illegittimo e/o privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo n. 30424/2012 Ing. - 37669/2012 R.G. emesso dal Tribunale di Milano il 21.8.2012 e notificato il 22.10.2012; B) Nel merito, in via subordinata: - Per la sola, non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda formulata dal Fallimento della Società Bonfiglio & Bandini S.r.l. nei confronti del Consorzio Stabile Consta Società Consortile per azioni, ferme comunque tutte le eccezioni preliminari ed in specie quella di arbitrato, e per la sola denegata ipotesi che le stesse fossero disattese, respinta ogni avversa eccezione siccome inammissibile ed infondata, dichiararsi l'intervenuta estinzione del credito fatto valere dal Fallimento della Società Bonfiglio & Bandini S.r.l. con il ricorso che ha condotto alla pronuncia del decreto ingiuntivo n. 30424/2012 Ing. - 37669/2012 R.G. emesso dal Tribunale di Milano il 21.8.2012 e notificato il 22.10.2012, per compensazione con il controcredito vantato dal Consorzio Stabile Consta Soc. Cons. per azioni, pari ad Euro 71.710,66=, nonché ad ulteriori Euro 768.974,57= per i titoli di cui in narrativa, salva ogni più precisa quantificazione, fino alla concorrenza del corrispondente importo e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo n. 30424/2012 Ing. - 37669/2012 R.G. emesso dal Tribunale di Milano il 21.8.2012 e notificato il 22.10.2012"

Costitutosi in giudizio il Fallimento chiedeva, a propria volta, previa concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto, accertarsi la nullità della notifica dell'atto di citazione e dunque l'esecutività del decreto per mancanza di opposizione, l'improponibilità dell'eccezione riconvenzionale e comunque la conferma del decreto opposto.

Instaurato il contraddittorio processuale e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 VI° comma cpc ad esito dei quali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Espletato l'incombente la causa passava in decisione all'udienza del 17.3.2015 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi finali.

Va preliminarmente rilevata, alla luce della sentenza della Corte Cost. n.477/2002 l'assoluta infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'opposta, con riferimento alla tardività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, pacifico essendo ormai l'insegnamento dei giudici della consulta, secondo cui il momento perfezionativo della notifica in capo al notificante deve individuarsi in quello della consegna del plico all'ufficiale giudiziario: nel caso si specie ciò è avvenuto nei quaranta giorni dalla notifica del decreto opposto.

Va, al contrario, accolta l'eccezione sollevata dall'opponente, con riferimento al difetto di competenza del giudice ordinario per esistenza di clausola compromissoria.

E' pacifico infatti che il credito azionato dal fallimento in sede monitoria, trova fondamento nel Regolamento ATI intercorso tra l'opposta, allora *in bonis*, Bonfiglio e l'odierna opponente Consta.

Sicchè ne consegue che dovrà farsi riferimento a tutte le pattuizioni contenute nel predetto Regolamento, ivi compresa, la clausola compromissoria di cui all'art. 12, che devolve alla cognizione arbitrale, tra l'altro, le controversie che ineriscono l'esecuzione del Regolamento.



Posto che il Curatore, nel presente giudizio, esercita di fatto un diritto attinente alla sfera patrimoniale del fallito, egli si trova pertanto nella medesima situazione sostanziale e processuale del fallito medesimo (Cass. Civ. 9.1.2013 n. 321).

Pertanto, va condiviso l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, in base al quale è opponibile al Curatore la clausola compromissoria contenuta nel titolo da cui egli fa discendere il diritto azionato.

Peraltro il fatto che la clausola contenga la precisazione secondo cui la devoluzione in arbitrato opera *“salvo che per i provvedimenti monitori e/o cautelari”*, va correlato al principio secondo cui *“L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”* (cfr. Cass. Civ. 4.3.2011 n. 5265).

Del resto l'art. 83 bis L.F. va correttamente interpretato tenendo presente che *“la riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs.9.1.2006, n. 5 ha introdotto l'art. 83 bis l. fall. rubricato “Clausola arbitrale”, che tuttavia disciplina esclusivamente la sorte dell'arbitrato pendente una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento di uno degli originari compromettenti laddove il curatore decida per lo scioglimento del rapporto contrattuale in cui è contenuta la clausola arbitrale (o in relazione al quale v'è stata la devoluzione agli arbitri)”* (Trib. Terni, 7.2.2011)

Ed infine, in concreto, deve porsi in debita evidenza che il titolo contenente la clausola compromissoria ovvero il Regolamento ATI è il fondamento stesso dell'azione, siccome invocato dalla curatela attrice, ed è pacificamente opponibile al Fallimento, come emerso all'esito del giudizio ex art. 98 L.F. (cfr fascicolo procedura in atti).

La predetta eccezione è assorbente rispetto a tutte le altre questioni prospettate, in rito e nel merito, dalle parti.

Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali la condanna dalle parte opposta alla rifusione delle spese processuali a favore dell'opponente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, dichiara la propria incompetenza a conoscere nel merito la presente controversia, essendo la stessa devoluta alla cognizione di collegio arbitrale;
2. revoca, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 30424/2012 emesso dal Tribunale di Milano il 21.8.2012;
3. condanna la parte opposta Fall.To Bonfiglio & Bandini Srl in persona del curatore a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 854,00 per spese, € 14.913,60 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e contributo spese generali, se e come per legge dovuti.

Milano, 12 giugno 2015

Il Giudice  
dott. Maria Carla Rossi

